



SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune L 2018 – 2027

Lezioni di danza, ginnastica e balletto

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 13 ottobre 2017. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 204 del 20 ottobre 2017.

Società di gestione esecutiva

SUISA

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono 091 950 08 28
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon 044 485 66 66
11bis, av. du Grammont, 1007 Lausanne, Téléphone 021 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Sfera di clienti

- 1 La presente tariffa concerne le persone fisiche o giuridiche che organizzano lezioni di danza, ginnastica o balletto (qui di seguito denominati clienti).
- 2 Per corso di danza, di ginnastica e di balletto ai sensi della presente tariffa s'intendono tutti i generi di corsi di movimento corporeo accompagnati da musica come per esempio la danza scenica, il ballo di coppia e quello individuale, l'aerobica, la zumba, l'aquagym, lo spinning, il wheeling, il Thai Chi, il Pilates o i corsi di majorette.

B. Oggetto della tariffa

- 3 Questa tariffa concerne l'esecuzione di
 - **«musica»**: opere protette in base al diritto d'autore della musica non teatrale facente parte del repertorio della SUISA
 - **«supporti sonori»**: registrazioni in commercio, protetti in base ai diritti di protezione affini, facenti parte del repertorio di SWISSPERFORM.
- 4 Per quanto concerne i diritti d'autore, la tariffa concerne inoltre la registrazione di musica su supporti propri del cliente; supporti utilizzabili soltanto per esecuzioni dei clienti e non rilasciabili a terzi.
- 5 Riguardo alla registrazione di supporti sonori disponibili in commercio, restano riservati i diritti degli artisti esecutori e dei produttori.
- 6 Questa tariffa non disciplina le manifestazioni cui hanno accesso terze persone oltre ai partecipanti al corso.

C. Indennità

- 7 L'indennità dipende dal tipo d'insegnamento e dal numero di lezioni.
- 8 Quali lezioni s'intendono blocchi di lezione fino ad una durata massima di 90 minuti.

I. Indennità per diritti d'autore

- 9 L'indennità ammonta a CHF 0.985 per lezione.
- 10 L'indennità si riduce della metà per i corsi di balletto o nel caso in cui la musica venga utilizzata per meno della metà della durata della lezione.

II. Indennità per diritti di protezione affini

- 11 L'indennità ammonta a CHF 0.295 per lezione.
- 12 L'indennità si riduce della metà, nel caso in cui il supporto sonoro venga utilizzato per meno della metà della durata della lezione.

III. Disposizioni comuni

a) Indennità minima

- 13 L'indennità minima ammonta per fattura a:
- CHF 23.08 per i diritti d'autore e
 - CHF 6.92 per i diritti di protezione affini.

b) Ribassi

- 14 I clienti che stipulano un contratto con la SUIISA concernente tutte le loro manifestazioni in base a questa tariffa e si attengono alle relative condizioni, beneficiano di un ribasso del 10%.
- 15 Associazioni svizzere di clienti che riscuotono le indennità presso tutti i loro membri trasmettendole interamente alla SUIISA, e che si assumono il rischio delcredere, hanno diritto ad un ribasso supplementare pari al 25%, se adempiono alle condizioni del relativo contratto.

c) Adattamento al rincaro

- 16 Le indennità vengono adattate per il 1° gennaio di ogni anno allo stato dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo, purché questo cambi del 5% almeno dalla data dell'entrata in vigore della tariffa fino al giorno fissato per l'adattamento.
- 17 Fa da base lo stato al 1° gennaio 2018.

Lo stato dell'Indice nazionale al 30 settembre è il giorno stabilito per l'adattamento al rincaro per il 1° gennaio dell'anno successivo.

d) Supplemento in caso di violazione della legge

- 18 Tutte le indennità citate in questa tariffa raddoppiano se
- viene utilizzata musica senza l'autorizzazione della SUIISA
 - un cliente cerca di procurarsi un vantaggio illegale fornendo indicazioni o conteggi inesatti o incompleti.
- 19 Rimane riservata una richiesta d'indennizzo eccedente.

e) Imposte

- 20 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (situazione al 2017: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2,5 %).

D. Conteggio

- 21 I clienti trasmettono alla SUISA in anticipo, annualmente alla conclusione di contratti annui, le indicazioni necessarie per il calcolo delle indennità.
- 22 Per l'esame delle indicazioni, la SUISA può richiedere dei giustificativi o l'accesso ai libri contabili.
- 23 Se le indicazioni o i giustificativi non vengono inoltrati entro il termine fissato neppure dopo sollecito scritto oppure viene negata la visione dei libri contabili, la SUISA può procedere alla stima delle indicazioni necessarie e, sulla base di questa, calcolare l'indennità. Le fatture emesse sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

E. Pagamento

- 24 Le indennità sono dovute entro un periodo di 30 giorni a partire da quello della fatturazione o entro i termini citati nell'autorizzazione.

F. Elenchi della musica eseguita

- 25 La SUISA rinuncia a tali elenchi a meno che non ne richieda espressamente l'inoltro nell'autorizzazione.

G. Periodo di validità

- 26 Questa tariffa vale dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2027.
- 27 In caso di mutamento sostanziale delle circostanze, essa può essere riveduta prima della scadenza.
- 28 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione della Commissione arbitrale sull'approvazione della nuova tariffa.

Tariffa comune L 2018 – 2027

Lezioni di danza, ginnastica e balletto

Adattamento delle indennità all'indice nazionale dei prezzi al consumo, secondo le cifre 16 e 17

Le nuove indennità secondo le cifre cui di seguito, a partire dal 1° gennaio 2024, ammontano a:

H. Indennità

- 29 L'indennità dipende dal tipo d'insegnamento e dal numero di lezioni.
- 30 Quali lezioni s'intendono blocchi di lezione fino ad una durata massima di 90 minuti.

I. Indennità per diritti d'autore

- 31 L'indennità ammonta a CHF 1.047 per lezione.
- 32 L'indennità si riduce della metà per i corsi di balletto o nel caso in cui la musica venga utilizzata per meno della metà della durata della lezione.

II. Indennità per diritti di protezione affini

- 33 L'indennità ammonta a CHF 0.314 per lezione.
- 34 L'indennità si riduce della metà, nel caso in cui il supporto sonoro venga utilizzato per meno della metà della durata della lezione.

III. Disposizioni comuni

a) Indennità minima

- 35 L'indennità minima ammonta per fattura a:
- CHF 24.53 per i diritti d'autore e
 - CHF 7.36 per i diritti di protezione affini.